

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1205/2012 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2012

recante modifica del regolamento (UE) n. 802/2010 per quanto riguarda l'efficienza delle compagnie di navigazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27,

considerando quanto segue:

- (1) L'efficienza delle compagnie di navigazione è uno dei parametri generici che definiscono il profilo di rischio delle navi.
- (2) Al fine di valutare l'efficienza delle compagnie, occorre prendere in considerazione le percentuali di carenze e di fermi di tutte le navi della flotta di una compagnia sottoposte a ispezione nell'Unione e nella regione oggetto del protocollo di intesa di Parigi sul controllo dello Stato di approdo (protocollo di intesa di Parigi).
- (3) Il regolamento (UE) n. 802/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell'articolo 10, paragrafo 3, e dell'articolo 27 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'efficienza delle compagnie di navigazione ⁽²⁾, stabilisce le norme da applicare al fine di determinare i criteri relativi all'efficienza delle compagnie con riguardo al profilo di rischio delle navi nonché la metodologia per redigere gli elenchi da pubblicare.
- (4) Da simulazioni di pubblicazione degli elenchi, effettuate in base alle informazioni registrate nella banca dati sulle ispezioni, risulta opportuno rendere più mirata la metodologia di pubblicazione stabilita dal regolamento (UE) n. 802/2010.
- (5) Pertanto, per rendere pertinenti gli elenchi delle compagnie con un livello d'efficienza basso o molto basso, è necessario modificare i criteri utilizzati per la redazione di tali elenchi in modo che la pubblicazione riguardi segnatamente le compagnie con il livello di efficienza più basso. Ciò non dovrebbe comportare modifiche nel metodo di calcolo dell'efficienza delle compagnie di navigazione al fine di determinare il profilo di rischio della nave.
- (6) Per essere inserita negli elenchi di compagnie con un livello d'efficienza basso e molto basso, una determinata compagnia deve aver mostrato uno scarso livello di efficienza nel corso di un periodo ininterrotto di 36 mesi che precede direttamente la pubblicazione. Un livello d'efficienza costantemente basso per un periodo così lungo dimostra che la società non vuole o è incapace di migliorare la propria efficienza. Poiché l'inserimento negli elenchi è basato sul trattamento dei dati relativi all'efficienza delle compagnie nel corso di un periodo

di 36 mesi, occorre prevedere un congruo periodo di tempo anteriormente alla prima pubblicazione al fine di raccogliere nella banca dati THETIS i dati trasmessi dagli Stati membri in conformità della direttiva 2009/16/CE.

- (7) Le compagnie da inserire negli elenchi sono scelte esclusivamente sulla base delle informazioni trasferite nella banca dati sulle ispezioni e convalidate dagli Stati membri, in conformità dell'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2009/16/CE. Dette informazioni includono le ispezioni delle navi, le carenze individuate durante le ispezioni e i fermi nonché le informazioni sulla nave (nome, numero di identificazione IMO, indicativo radio e bandiera) e il nome del proprietario o della persona, come l'armatore o il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto la responsabilità dell'esercizio della nave e si fa carico di tutti i doveri e le responsabilità imposti dal codice internazionale di gestione della sicurezza (ISM). In tal modo l'efficienza di una compagnia e delle navi di cui è responsabile può essere monitorata automaticamente nella banca dati sulle ispezioni e gli elenchi possono essere aggiornati quotidianamente.
- (8) Utilizzando le sue funzionalità automatiche, la Commissione deve poter reperire nella banca dati sulle ispezioni i dati rilevanti al fine di determinare le compagnie da inserire nell'elenco delle compagnie con un livello di prestazione basso e molto basso.
- (9) La metodologia utilizzata per stabilire la matrice del livello di prestazione delle compagnie è basata sull'elaborazione dell'indice di fermi e dell'indice delle carenze della compagnia di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 802/2010.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 802/2010 è sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'EMSA pubblica e aggiorna quotidianamente sul suo sito web pubblico le informazioni seguenti:

- a) l'elenco delle compagnie il cui livello d'efficienza è stato molto basso per un periodo ininterrotto di 36 mesi;
- b) l'elenco delle compagnie il cui livello d'efficienza è stato basso o molto basso per un periodo ininterrotto di 36 mesi;
- c) l'elenco delle compagnie il cui livello d'efficienza è stato basso per un periodo ininterrotto di 36 mesi.»

⁽¹⁾ GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57.

⁽²⁾ GU L 241 del 14.9.2010, pag. 4.

